



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

Mestre, 26 settembre 2018

Spettabili

Ordini Professionali

Associazioni provinciali di categoria

della Provincia di Venezia

della Provincia di Rovigo

Loro sedi

OGGETTO: indicazione nella modulistica e in
visura della figura del
"rappresentante dell'impresa"

L'informazione di "*rappresentante dell'impresa*", ha assunto sempre maggiore rilevanza ed importanza soprattutto in portali della pubblica amministrazione che la richiedono sia per individuare la/e persona/e fisica/e che può/possono legittimamente sottoscrivere i modelli di domanda *on-line* per conto di un soggetto collettivo (richiesta di contributi/voucher), che per consentire l'utilizzo dei servizi forniti via *web*.

Si ritiene pertanto opportuno fornire indicazioni sulle modalità di comunicazione e/o aggiornamento dell'informazione di "*rappresentante dell'impresa*", contenuta nell'anagrafica delle persone fisiche presenti nelle posizioni dei soggetti collettivi iscritti nel R.I./R.E.A., quando l'indicazione di tale qualifica risulti mancante, o attribuita a persone fisiche che hanno ormai cessato di rivestirla, o risulti, per qualsiasi altro motivo, impropriamente attribuita ad alcune persone in luogo di altre.

Con la circolare contenente istruzioni sulla compilazione della modulistica del RI/REA, emanata in occasione dell'approvazione della riforma del diritto societario, entrata in vigore il **1° gennaio 2004**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato le modalità di comunicazione e/o aggiornamento dell'informazione di "*rappresentante dell'impresa*".

Si tratta del commento al riquadro 1/DATI ANAGRAFICI del mod. INT. P, che recita:

*<<Deve obbligatoriamente essere indicato se il soggetto sia rappresentante o meno dell'impresa, valorizzando l'apposito campo. In particolare si richiama l'**obbligo per le società di capitale** di indicare quali tra gli amministratori abbiano la rappresentanza dell'impresa, informazione di particolare rilevanza da esporre sui documenti rilasciati dall'ufficio del R. I..*

Tuttavia, anche per le **altre forme giuridiche collettive è obbligatorio** indicare almeno un soggetto che abbia la rappresentanza dell'impresa al fine di maggior chiarezza e trasparenza della pubblicità fornita dall'ufficio del R.I..

Nel caso di **imprese estere** i cui soci/amministratori siano a loro volta tutte persone giuridiche (ovvero non persone fisiche), **deve essere** inserita nell'impresa la/le persona/e fisica/che legale/i rappresentante/i dell'impresa a sua volta legale rappresentante di quella in oggetto, specificando la condizione con una breve descrizione da inserire nel riquadro 5 dei poteri di rappresentanza.

L'ufficio provvederà a rifiutare pratiche di imprese che non abbiano ancora presentato/aggiornato l'informazione del legale rappresentante, come sopra esposto.>>

E' un'informazione che, al pari di tutte le altre, deve essere iscritta a cura della parte, dato che la legge^(*) prescrive l'obbligo per tutti i soggetti collettivi di <<indicare quali tra gli amministratori abbiano la rappresentanza dell'impresa, valorizzando l'apposito campo>>, prefigurando il rifiuto delle pratiche presentate su posizioni prive di questa informazione.

Ciò premesso, **si ricorda che:**

1) le domande di (prima) iscrizione nel R.I./R.E.A. di soggetti collettivi, devono essere corredate da almeno un mod. Int. P di una persona fisica, per la quale sia stato valorizzato con *SI*, l'apposito campo "rappresentante dell'impresa";

2) le domande di aggiornamento delle posizioni di soggetti collettivi iscritti nel R.I./R.E.A., concernenti l'iscrizione di una modifica avente per oggetto (anche) i componenti dell'organo amministrativo o i soci, a seconda che si tratti di soggetto forniti o privi di personalità giuridica, devono essere corredate da almeno un mod. Int. P di una persona fisica, per la quale sia stato valorizzato con *SI*, l'apposito campo "rappresentante dell'impresa";

3) per le domande di (prima) iscrizione o di aggiornamento nel R.I./R.E.A. di società estere o di diritto italiano, che affidano l'amministrazione a *persone giuridiche (ovvero non persone fisiche)*, devono essere compilati due mod. Int. P, riferiti rispettivamente:

- alla *persona giuridica* che nella società estera o di diritto italiano riveste la carica di amministratore, riportando l'indicazione della persona fisica che in nome e per conto della *persona giuridica* esercita i poteri di amministrazione della società estere o di diritto italiano, nel riquadro 5/POTERI DI RAPPRESENTANZA;

- alla *persona fisica* che in nome e per conto della *persona giuridica* esercita i poteri di amministrazione della società estere o di diritto italiano, valorizzando con *SI*, l'apposito campo "rappresentante dell'impresa"; la carica da attribuire alla persona fisica è quella di LER;

4) qualora, all'esito della predisposizione delle domande/denunce di cui ai punti precedenti, l'impresa commetta errori nell'individuazione del "rappresentante dell'impresa", le informazioni già iscritte devono essere rettificate/integrate/aggiornate, soltanto previa presentazione di domanda di apposita domanda/denuncia di *rettifica*, soggetta agli oneri ordinariamente previsti per la rettifica delle informazioni già pubblicate nel R.I./R.E.A.

Inoltre, per le posizioni iscritte nel R.I./R.E.A. **anteriormente al 1° gennaio 2004**, nei cui confronti non sia mai stata aggiornata l'informazione del "rappresentante dell'impresa", ovvero anche per quelle iscritte successivamente ma ugualmente prive della suddetta informazione:

a) le stesse possono essere aggiornate soltanto su domanda di parte, mediante presentazione di una pratica di Comunicazione Unica, soggetta all'imposta di bollo prevista in relazione alla natura giuridica del soggetto e al diritto di segreteria di 30 euro, mentre l'analoga denuncia presentata dai soggetti Only R.E.A. è esonerata dall'imposta di bollo e sconta il diritto di segreteria di 18 euro;

b) non sono previsti termini per la presentazione delle suddette domande/denunce, con conseguente non sanzionabilità dell'eventuale ritardo.

Con i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE AREA 5
REGISTRO IMPRESE E
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
dott. Giorgio Porzionato
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

(*)

Art. 2295, punto 3), c.c., società in nome collettivo;

Art. 2315, c.c., società in accomandita semplice;

Art. 2328, secondo comma, punto 9), c.c., società per azioni e in accomandita per azioni;

Art. 2475-bis, primo comma, c.c., società a responsabilità limitata;

Art. 2508, primo comma, c.c., società estere;

Art. 2521, terzo comma, punto 10, c.c., società cooperative;

Art. 2612, secondo comma, punto 4), c.c., consorzi di imprese;

Art. 18, quarto comma, punto c), d.p.r. 7/12/1995, n. 581, società semplici.

Art. 9, terzo comma, d.p.r. 7/12/1995, n. 581, e art. 7, d.m. 9/3/1982, per gli enti pubblici, enti morali, associazioni e altre organizzazioni che svolgono un'attività economica, per la quale è obbligatoria l'iscrizione nel R.E.A. - repertorio economico amministrativo.

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Venezia Rovigo

Sede di Mestre, Settore Semplificazione Amministrativa- Area 5

via Forte Marghera 151 30173 Venezia Mestre (VE)

tel. +39 041.786212 - 041.786 210 / 111 (centralino unico) - e-mail: info@dl.camcom.it

PEC cciaadi@legalmail.it - Sito internet www.dl.camcom.gov.it

Sede legale: via Forte Marghera, 151 – 30173 Venezia Mestre (VE)

C.F. e P.IVA 04303000279- Codice Univoco Ufficio – fattura PA: UFW14Q

